



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Centrale Unica di Committenza

Determinazione n. 1 del 05/01/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ROCCARASO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO EUROPEA. CIG. 6544201D7E. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

Oggetto: “Comune di Roccaraso - *AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ROCCARASO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO EUROPEA (GENNAIO / APRILE 2016)* “ - Nomina del Responsabile del procedimento di gara.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

PREMESSO che:

- con Deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n. 22 del 28.05.2013 e n. 23 del 15.05.2013, il Comune di Castel di Sangro ed il Comune di Roccaraso hanno approvato la Convenzione denominata “Associazione tra Enti locali per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza” – Ente Capofila Comune di Castel di Sangro;
- la Convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 14.01.2015;

VISTO il Piano operativo n. 1, sottoscritto in data 11.05.2015, per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) rappresentata ad ogni effetto dal Comune di Castel di Sangro, Capofila, Responsabile l'ing. Elio Frabotta nella qualità di Responsabile dell'Area IV – LL.PP. e Patrimonio del Comune Capofila;

CONSIDERATO che il Responsabile della CUC può nominare Responsabile del Procedimento di gara, con delega alla adozione del provvedimento finale, altro dipendente della Categoria D messo a disposizione della CUC in posizione di distacco per il tempo necessario agli adempimenti;

CHE il Comune Capofila ha provveduto all'iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) della Centrale Unica di Committenza – CUC con la denominazione “Associazione Consortile tra i Comuni di Castel di Sangro e Roccaraso – Comune Capofila Castel di Sangro”;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*
2. *Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*
3. *Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere b\), c\), f\)](#), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.*
- 3-bis. *I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.*

RILEVATO che:

- l'art. 274 del D.P.R. N. 207/2010 prevede che “Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato,

assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

...”;

- l'art. 4 del D.P.C.M. del 30.06.2011, disciplinante la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) in attuazione dell'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, prevede che i rapporti tra la S.U.A. e l'ente aderente devono essere regolati da convenzioni, le quali, a loro volta, devono tra l'altro disciplinare *“l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#)”*;

DATO ATTO che dall'analisi delle disposizioni richiamate emerge chiaramente che la nomina del responsabile del procedimento è comunque necessaria ed indispensabile anche nell'ipotesi in cui la stazione appaltante, in quanto aderente ad una centrale di committenza, provvede ad esperire la procedura di gara per il tramite di quest'ultima. In tale ipotesi, peraltro, è opportuno distinguere tra:

- responsabile del procedimento di acquisizione ed esecuzione del contratto (di lavori, servizi e forniture) della stazione appaltante;
- responsabile del procedimento di gara *“strictu sensu”*, espletata dalla centrale di committenza;

CONSIDERATO che il responsabile della procedura di gara *“strictu sensu”* assumerà la responsabilità di coordinare e dare esecuzione a tutte le fasi del procedimento amministrativo di affidamento del contratto (nonché alle ulteriori attività eventualmente delegate alla centrale di committenza); resteranno invece ferme le competenze del responsabile del procedimento nominato dalla stazione appaltante ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 ed art. 274 del D.P.R. n. 207/2010:

- nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione;
- nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
- nella fase di esecuzione e di verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prestazioni contrattuali.

VISTA la Determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Roccaraso n. 211 del 31.12.2015, Reg. generale n. 741, ad oggetto: *“ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ROCCARASO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO EUROPEA (GENNAIO / APRILE 2016) - Determina a contrattare.”*, trasmessa a mezzo PEC in data 05.01.2016;

RITENUTO di dover nominare Responsabile del procedimento di gara in parola, con delega all'adozione del provvedimento finale, l'ing. Nicolino D'Amico, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso, in posizione di distacco presso la CUC per il tempo necessario agli adempimenti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento di nomina del sottoscritto a Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

D E T E R M I N A

Con richiamo alle premesse,

1. **Di nominare** Responsabile del procedimento di gara ad oggetto *“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI ROCCARASO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO EUROPEA (GENNAIO /*

APRILE 2016)” – CIG: 6544201D7E, con delega all’adozione del provvedimento finale, l’ing. Nicolino D’Amico, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccaraso, in posizione di distacco presso la CUC per il tempo necessario agli adempimenti;

2. Di notificare il presente atto a mezzo di posta elettronica certificata all’ing. Nicolino D’Amico ed al Comune di Roccaraso, quale Ente appaltante.

*IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Ing. Elio Frabotta*

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 14/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 14/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
